

## Foglio Informativo

**PRESTITO INNOVFIN - Tasso Variabile**

**CON GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.) - Tasso Variabile**

### Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' IL PRESTITO

#### **Caratteristiche:**

Il prestito INNOVFIN è un finanziamento a medio lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Europeo degli Investimenti (F.E.I.) ed è destinato al sostegno delle Piccole Medie Imprese e Imprese di media capitalizzazione (definite rispettivamente "PMI" e "Small Mid-Cap").

Le finalità a cui è destinato il finanziamento, devono essere concordate con la Banca e possono essere: investimenti materiali, investimenti immateriali, capitale circolante, trasferimento o acquisizione del ramo d'azienda.

Le PMI sono definite come imprese che occupano a livello di gruppo meno di 250 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, mentre le Small Mid-Cap sono imprese non classificate come PMI e non quotate, con un numero di dipendenti fino a 499.

Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto - se previsto in contratto - un compenso onnicomprensivo.

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle Valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

La presenza della garanzia Innovfin determina un beneficio economico riconosciuto al cliente facilitato per effetto del ridotto margine di rischio dell'operazione.

## **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ INNOVFIN**

I beneficiari (PMI o Small Mid-cap) che vengono inclusi nel Portafoglio InnovFin devono rispettare almeno uno dei seguenti Criteri di ammissibilità:

- 1) Il beneficiario intende utilizzare il prestito InnovFin per investire nella produzione, sviluppo od implementazione di prodotti, processi e/o servizi o modalità di produzione o consegna o innovazioni organizzative o di processo compresi modelli di business che siano innovativi;
- 2) Il beneficiario è in rapida crescita nel settore della Ricerca & Innovazione ed opera nel mercato da meno di 12 anni dalla sua prima vendita/contratto e con una crescita media annua dei dipendenti o del fatturato superiore al 20% annuo, nel corso di un periodo di tre anni o con almeno 10 dipendenti all'inizio del periodo di osservazione;
- 3) Il beneficiario opera nel mercato da meno di 7 anni dalla sua prima vendita/contratto e i suoi costi in Ricerca & Sviluppo rappresentano almeno il 5% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di finanziamento o, nel caso di un'impresa start-up, ciò si evince dal suo ultimo bilancio;
- 4) Il beneficiario ha un significativo potenziale di innovazione e/o è un'azienda caratterizzata da intensa attività di Ricerca & Sviluppo e/o innovazione, e soddisfa almeno uno dei seguenti elementi:
  - a) L'ultimo bilancio del beneficiario mostra spese in Ricerca & Sviluppo e/o innovazione per un ammontare almeno pari al 20% del Finanziamento InnovFin richiesto, a condizione che il business plan del beneficiario indichi un aumento delle spese in Ricerca & Sviluppo almeno uguali all'importo del Finanziamento InnovFin;
  - b) Il beneficiario intende spendere almeno l'80% del Finanziamento InnovFin in attività di Ricerca & Sviluppo (ciò si deve evincere dal business plan) e il rimanente deve essere utilizzato per coprire i costi necessari a effettuare tali attività;
  - c) Il beneficiario ha ricevuto contributi, prestiti o garanzie da programmi europei di Ricerca & Innovazione attraverso programmi di finanziamento a supporto della ricerca e/o innovazione negli ultimi 36 mesi a condizione che il finanziamento non venga utilizzato per coprire gli stessi costi;
  - d) Il beneficiario ha ricevuto, da parte di istituzioni europee un premio per l'innovazione negli ultimi 24 mesi;
  - e) Il beneficiario ha registrato almeno un diritto tecnologico negli ultimi 24 mesi e lo scopo del finanziamento è di rendere utilizzabile questo diritto;
  - f) Il beneficiario ha ricevuto investimenti, negli ultimi 24 mesi, da un fondo venture-capital per l'innovazione;
  - g) Il beneficiario intende compiere un investimento il cui impegno finanziario è almeno pari al 50% del suo fatturato medio nei 5 anni precedenti, con l'ottica di lanciare un nuovo prodotto o espandersi geograficamente;
  - h) Il beneficiario ha costi in Ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 10% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di Finanziamento InnovFin o in caso di un'impresa senza alcuna storia finanziaria, ciò si evince dal suo ultimo bilancio;
  - i) Il beneficiario, nel caso si tratti di Small Mid-cap rileva costi in ricerca & Sviluppo che rappresentano almeno il 15% dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti alla data del finanziamento oppure almeno il 10% dei suoi costi operativi nei tre anni precedenti;
  - j) Il beneficiario ha sostenuto negli ultimi tre anni costi in Ricerca & Sviluppo o Innovazione, qualificate dalle competenti autorità nazionali, regionali o istituzionali e il finanziamento non sia destinato a coprire gli stessi costi supportati dalle misure sopra descritte;
  - k) Il beneficiario negli ultimi tre anni è stato definito innovativo da un'istituzione od autorità comunitaria o nazionale o regionale purché la definizione sia basata su criteri pubblicamente disponibili; che l'autorità sia indipendente dal beneficiario e dalla Banca e che il finanziamento copra una spesa incrementale come indicato dal business plan del beneficiario.

## **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI**

Le PMI o Small Mid Cap dovranno rispettare ciascuno dei "Criteri di Ammissibilità dei Beneficiari" di seguito riportati:

- 1) Il beneficiario non deve svolgere attività di Ricerca & Sviluppo relative a attività illegali secondo la legislazione vigente;

- 2) Il beneficiario non deve essere in una situazione di esclusione ("Exclusion Situation") \*:
- l'impresa si trova in bancarotta o liquidazione, è amministrata dal Tribunale, ha nei cinque anni dalla data di richiesta del finanziamento concordato un accordo con propri creditori (ad esempio un concordato in bianco, un saldo e stralcio etc.);
  - negli ultimi cinque anni dalla data di richiesta del finanziamento l'impresa o coloro che hanno poteri di rappresentanza, poteri decisionali o di controllo su tale impresa sono stati giudicati di un reato riguardante la condotta professionale da un tribunale in via definitiva;
  - negli ultimi cinque anni dalla data di richiesta del finanziamento l'impresa o coloro che hanno poteri di rappresentanza, poteri decisionali o di controllo su tale impresa sono stati condannati in via definitiva per frode, corruzione, associazione criminale, riciclaggio di denaro o altre attività illegali.

\* tale criterio si riterrà rispettato sulla base delle dichiarazioni rese dai beneficiari.

- Il beneficiario deve essere una società non quotata su mercati regolamentati;
- Il beneficiario non deve essere una società in difficoltà come di seguito definita:
  - Imprese soggette a Procedure Concorsuali;
  - Imprese soggette a piani di ristrutturazione;
  - Nel caso di imprese Small Mid-Cap, se negli ultimi due anni:
    - il rapporto debito/equity è maggiore di 7,5;
    - l'EBIDTA interest coverage ratio è sotto il valore 1.
- Il beneficiario non deve operare nei seguenti settori:
  - Settore immobiliare (NACE Codice - Rev. 2 Division Level/ATECO 68);
  - Attività economiche illegali/ Clonazione Umana a fini riproduttivi;
  - Tabacco e distillazione di Bevande Alcoliche;
  - Produzione e commercio di armi e munizioni;
  - Casinò e attività legate al gioco d'azzardo;
  - Attività informatiche a supporto dei Settori di attività con restrizioni sopracitati/Pornografia;
  - Ricerca, sviluppo, applicazioni tecniche relative a clonazione umana per ricerca o scopi terapeutici/Organismi geneticamente modificati.

### **Prestito a tasso variabile**

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

### **QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

#### **PRESTITO FEI - PMI: TAEG 4,69 %**

Calcolato al tasso di interesse del 3,75% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore maggiorato di uno spread pari a 3,75 p.p.) su un capitale di Euro 100.000,00 per la durata di 5 anni, con una commissione annua a favore del FEI per l'emissione della garanzia pari allo 0,25% (\*) annuo, spese di istruttoria pari ad Euro 1.000,00, commissione di incasso rata mensile di Euro 2,50, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00 e imposta sostitutiva Euro 250,00.

Importo rata mensile: Euro 1.832,89

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 1.888,64

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Non calcolabile (\*\*)

## PRESTITO FEI – SMALL MID CAP: TAEG 4,85 %

Calcolato al tasso di interesse del 3,75% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore maggiorato di uno spread pari a 3,75 p.p.) su un capitale di Euro 100.000,00 per la durata di 5 anni, con una commissione annua a favore del FEI per l'emissione della garanzia pari allo 0,40% (\*) annuo, spese di istruttoria pari ad Euro 1.000,00, commissione di incasso rata mensile di Euro 2,50, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00 e imposta sostitutiva Euro 250,00.

Importo rata mensile: Euro 1.832,89

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 1.888,64

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Non calcolabile (\*\*)

(\*) Il costo annuo relativo alla garanzia viene determinato sulla base del debito residuo giornaliero (giorni festivi inclusi) con divisore 360 ed addebitato trimestralmente sul conto corrente di regolamento del cliente sino alla naturale scadenza dell'operazione.

(\*\*) Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
VOCI		COSTI	
Importo finanziabile		Minimo Euro 100.000,00 - Massimo Euro 3.000.000,00	
Durata		60 mesi più massimo 12 mesi di preammortamento	
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	3,75% Nel caso in cui il parametro di indicizzazione rilevato dovesse risultare inferiore allo 0,00%, il tasso di interesse non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.	
	Parametro di indicizzazione	Media Euribor 3 mesi (360 gg), base 0, arrotondata allo 0,10 superiore(*)	
	Spread	3,75%	
	Tasso di interesse di preammortamento	3,75%	
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
		Altro	Per la concessione della garanzia da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti, attualmente la commissione, è diversificata in funzione della tipologia di società (**):  0,25% annuo per le <b>PMI</b> che sono definite come imprese che occupano a livello di gruppo meno di 250 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
			0,40% annuo per le <b>Small Mid-Cap</b> che sono definite imprese non classificate come PMI e non quotate, con un numero di dipendenti fino a 499.  Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (**): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima). <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>

	Spese per la gestione del rapporto		Beni strumentali – Contributo “Nuova Sabatini” (****): onere eventuale dovuto all’intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all’ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.		
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell’importo richiesto (minimo Euro 150,00)		
		Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza”	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00	
			Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI	
		Gestione pratica	Euro 0,00		
		Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00		
		Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	
			Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	
			Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	
			Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	
<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Banca.</u>					
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):					
Raccomandata	Euro 6,50				
Raccomandata A.R.	Euro 8,00				
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.					
Sospensione pagamento rate	Euro 0,00				
Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00				
	Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell’importo rimborsato anticipatamente				

<b>Piano di ammortamento</b>	
Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale

(\*) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all’inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) “3 mesi lettera” arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:

- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di settembre

Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

Qualora l’Euribor non fosse più rilevabile la Banca si riserva la facoltà di comunicare nuovi parametri di indicizzazione.

(\*\*) Il costo annuo relativo alla garanzia viene determinato sulla base del debito residuo giornaliero (giorni festivi inclusi) con divisore 360 ed addebitato trimestralmente sul conto corrente di regolamento del cliente sino alla naturale scadenza dell'operazione.

(\*\*\*) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.  
Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(\*\*\*\*) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/11/2020	-0,50 %
01/08/2020	-0,40 %
01/07/2020	-0,30 %
01/05/2020	-0,20 %

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

## **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

### Costo della garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (F.E.I.)

Per la concessione della garanzia da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti: attualmente la commissione, è diversificata in funzione della tipologia di società (PMI o Small Mid Cap):

- 0,25% annuo per le PMI che sono definite come imprese che occupano a livello di gruppo meno di 250 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- 0,40% annuo per le Small Mid-Cap che sono definite imprese non classificate come PMI e non quotate, con un numero di dipendenti fino a 499.

### Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

## **SERVIZI ACCESSORI**

### Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del

contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

## **TEMPI DI EROGAZIONE** (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste

## **ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

## **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

## **RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale della Banca presso cui è in essere il Conto Corrente, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative;
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

### **A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI**

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca;

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero

della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca;

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it))

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## **LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

## **INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

### **SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE**

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

## GLOSSARIO

<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
<b>Mediatore Creditizio</b>	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse

	(quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.